



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiederanno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2018/2019.

### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione prot. n.16600 del 28/08/2018, registrata con ns. prot. n. 69124 del 11/09/2018, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'inizio della stagione calcistica 2018/2019, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019, disputate dalla "U.S. Alessandria Calcio 1912" e dalla "Juventus U23" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2018/2019 (comprese le gare di pre-campionato previste per quello 2019-2020) e comunque fino al 31/08/2019, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;

- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2018/2019 disputate dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e dalla “Juventus U23” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2019/2020) e comunque fino al 31/08/2019, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- I supermercati potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientra in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**